

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

Delibera n° 050

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione e adozione nota esplicativa su inabilità e inidoneità.

In data **29 GEN. 2013**, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta Angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, sig. Gaetano Castagnino, Collaboratore Amministrativo Professionale, nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore dell'U.O. di Medicina Legale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la legislazione in materia di accertamento della incapacità assoluta, permanente o temporanea, a svolgere la propria attività lavorativa, è stata, nel corso degli anni, oggetto di importanti evoluzioni normative;

CHE le introdotte integrazioni e modifiche alla precedente normativa in materia di accertamento delle inabilità/inidoneità richiedono una puntuale applicazione;

VISTO l'art. 5 della Legge 300/1970, in particolare il comma 3 che riconosce in capo al datore di lavoro la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti Pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico;

RICHIAMATO il D.P.R. 461/2001 che disciplina, tra l'altro, la procedura per l'accertamento della inidoneità al servizio dinanzi la competente Commissione Medica;

RICHIAMATO, altresì, il DPR 171 del 27 luglio 2011, regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ATTESO CHE l'art. 55-octies del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69, c. 1 del D. Lgs. 150/2009, pone in capo all'Amministrazione il potere di regolamentare le ipotesi di "Permanente inidoneità fisica del lavoratore, agli effetti della normativa vigente;

RAVVISATA la necessità di elaborare una nota esplicativa regolamentare al fine di individuare una procedura a livello aziendale, in armonia con le sopraindicate norme statali, finalizzata all'accertamento della inabilità/inidoneità al servizio;

ESAMINATO il quadro normativo di riferimento, in particolare:

- a) L. 20.5.1970 n. 300, *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"*;
- b) Il D.lgs 30.3.2001 n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- c) DPR 29.10.2001 n. 461, *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"*;
- d) DECRETO 12 febbraio 2004, *"Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori"*;
- e) DPR 27.7.2011 n. 171, *"Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

TENUTO CONTO dell'Audit Organizzativo promosso dal Risk Manager Aziendale in data 04 10 2012 con la partecipazione delle UO interessate;

RITENUTO di dover disciplinare la suddetta materia al fine di preservare la salute dei lavoratori, garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e degli utenti e garantire uniformità di trattamento nei confronti dei dipendenti interessati;

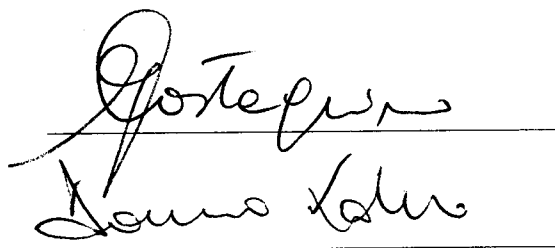
DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) Approvare la nota esplicativa in tema di inabilità/inidoneità (allegato "A"), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) Incaricare l'Ufficio Gestione Risorse Umane a provvedere alla massima diffusione del predetto;
- 3) Trasmettere copia della nota esplicativa in tema di inabilità/inidoneità alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;

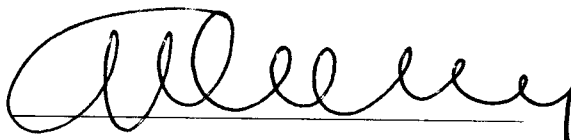
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Gaetano CASTAGNINO

Il Direttore dell'U.O. di Medicina Legale
Dott. Domenico TEDESCO

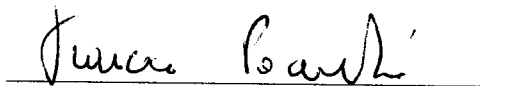


Two handwritten signatures are present, each followed by a horizontal line. The first signature is 'Gaetano Castagnino' and the second is 'Domenico Tedesco'.

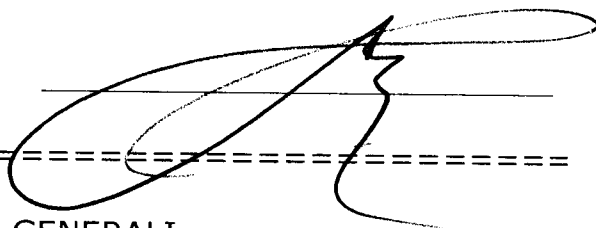
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni COZZA



Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco PARAVATI



Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio NOSTRO



=====

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda il **29 GEN. 2013** con Protocollo della Segreteria
Generale n. **012**.....e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

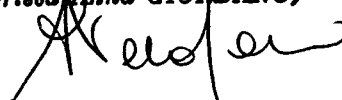
Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile

(Dr.ssa Anna GIORDANO)



ALLEGATO "A"

DELIBERA N. **050** /

Del **29 GEN. 2013**

NOTA ESPLICATIVA INABILITA', INIDONIETA'

Preliminarmente si chiarisce che il controllo delle assenze o inabilità temporanea (cd visite fiscali) per infermità, superiori ai 30 giorni, da parte del Collegio Medico dell'ASP (visita fiscale "superiore"), ha come finalità l'accertamento di patologie tali da giustificare lunghi periodi di assenza del lavoratore (art. 6 del regolamento di medicina fiscale).

Inoltre, si precisa che, agli effetti del D.lgs . 9 aprile 2008, n. 81, gli accertamenti sui lavoratori sottoposti a *sorveglianza sanitaria*, riguardano la valutazione di idoneità alla mansione specifica, ossia:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) *visita medica preventiva in fase preassuntiva;*
- g) *visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione che il medico competente svolgerà solo nei confronti dei lavoratori per cui sia prevista l'idoneità alla mansione specifica*

e la conseguente sorveglianza sanitaria per l'esposizione a rischi valutati (ovvero, in altri termini, il medico competente potrà procedere solo per quei dipendenti che svolgono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria).

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime un giudizio di:

- I. idoneità;
- II. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- III. inidoneità temporanea;
- IV. inidoneità permanente.

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e più di recente dall'art. 42 del d.lgs. 81, in relazione ai giudizi di cui ai punti I, II, III, IV, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Tutt'altro iter, invece, seguono gli accertamenti di inabilità ed inidoneità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Sostanzialmente sono tre i percorsi in merito agli accertamenti sanitari collegiali ai fini pensionistici per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni:

- a) Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995);
- b) Inabilità a qualsiasi lavoro proficuo (art. 13, comma 1, della Legge n. 274/91);
- c) Inidoneità psicofisica permanente assoluta (art. 2, comma 1, lettera a), del DPR n. 171/2011).

In merito ai punti sopra citati va essenzialmente fatta una prima distinzione; il riconoscimento di inabilità di cui ai punti a) e b) è a domanda del dipendente, mentre il riconoscimento di cui al punto c), l'iniziativa per l'avvio della procedura dell'inidoneità spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente stesso.

In particolare,

1) per l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa occorre:

1. un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente;
2. lo stato di assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2) per l'inabilità a qualsiasi lavoro proficuo occorre:

- - un'anzianità contributiva di 14 anni 11 mesi e 16 giorni;

3) per l'inidoneità psicofisica permanente assoluta occorre:

- un'anzianità contributiva di 19 anni 11 mesi e 16 giorni;

Sulla base dell'esito degli accertamenti sanitari della Commissione Medica, che attestino lo stato di inabilità assoluta e permanente o dell'inidoneità psicofisica permanente assoluta, l'Amministrazione di appartenenza provvede con effetto immediato alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui, la Commissione Medica, sulla base dell'esito degli accertamenti sanitari, certifica l'inidoneità psicofisica permanente relativa (art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 171/2011), l'Amministrazione mette in atto ogni utile tentativo di recupero del dipendente al servizio in mansioni equivalenti o inferiori e/o di altro profilo professionale.

Con il DPR 461/2001 e successivo Decreto attuativo del 12 febbraio 2004, sono stati individuati gli organismi di accertamento sanitario di I^a Istanza per il riconoscimento delle infermità, causa di inabilità/inidoneità.

L'accertamento dello stato di inabilità/inidoneità, pertanto, vede coinvolte istituzioni diverse, ciascuna dotata di strutture sanitarie proprie e precisamente:

- CMO (Commissione Medica Ospedaliera) competente per gli accertamenti sanitari di inabilità/inidoneità degli appartenenti

alle forze armate, dei corpi di polizia e dei dipendenti civili del Ministero della Difesa e dell'Interno.

- ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) competente per gli accertamenti sanitari di inabilità/inidoneità degli appartenenti agli Enti pubblici non economici;
- CMV (Commissione Medica Verifica) competente per gli accertamenti sanitari di inabilità/inidoneità degli appartenenti agli Enti pubblici economici.

Avverso i giudizi medico-legali di una delle Commissioni di I^a Istanza è ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di visita, ricorso amministrativo alla Commissione Medica di II^a Istanza, Organo Collegiale della Sanità Militare, con sede a Napoli.

Infine, vi è da puntualizzare che la normativa di cui sopra (DPR 461/91 e DM 12.02.2004) non ha espressamente abolito l'art. 13, comma 1, della Legge 274/91, che affida la competenza al Collegio Medico, istituito presso l'UO di Medicina Legale delle ASP, la trattazione delle richieste in materia di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Confortati, pertanto, dalla:

- Circolare INPDAPn. 21 del 29 marzo 1996;
- Circolare INPDAP n. 37 del 11 giugno 2004;
- Circolare Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria n. 12184 del 26 luglio 2005;
- Legge Regionale della Calabria n. 53 del 5 maggio 1990, "norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale";

appare possibile la competenza anche del Collegio Medico ASP nella trattazione degli accertamenti in materia di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e dell'inidoneità psicofisica permanente assoluta/relativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

PROCEDURA APPLICATIVA INABILITA', INIDONEITA'

Il Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Umane (GRU), in considerazione dei mutamenti normativi in materia di accertamento sanitario di inabilità/inidoneità permanente/temporanea (DPR 461/2001 e successivo Decreto attuativo del 12 febbraio 2004, DPR n. 171/2011, legge 214/2011), provvederà ad individuare l'Ufficio di coordinamento amministrativo – in seguito "Ufficio preposto per le richieste di inabilità/inidoneità".

In base alla tipologia della richiesta si seguirà la seguente procedura:

1. Per la gestione degli accertamenti di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995), l'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza del dipendente o d'Ufficio (art. 3 DPR 461/2001), provvederà a trasmetterla all'organismo medico-Collegiale di competenza ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto 12 febbraio 2004.
2. Per la gestione degli accertamenti di inabilità a qualsiasi lavoro proficuo (art. 13, comma 1, della Legge 274/91) l'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza del dipendente o d'Ufficio (art. 3 DPR 461/2001), provvederà a trasmetterla all'organismo medico-Collegiale di competenza ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto 12 febbraio 2004; in alternativa al Collegio Medico dell'ASP (circolare INPDAP n. 37 del 11 giugno 2004, Circolare Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria n. 12184 del 26 luglio 2005, Legge Regionale della Calabria n. 53 del 5 maggio 1990, "norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale".
3. Per la gestione degli accertamenti di inidoneità psicofisica permanente assoluta (artt. 6, 9 e 15 del DPR 461/01 e art 2, del DPR n. 171/2011), l'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza dell'Amministrazione, oppure del dipendente, provvederà a trasmetterla all'organismo medico-Collegiale di competenza ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto 12 febbraio 2004; in alternativa al Collegio Medico dell'ASP (circolare INPDAP n. 37 del 11 giugno 2004, Circolare

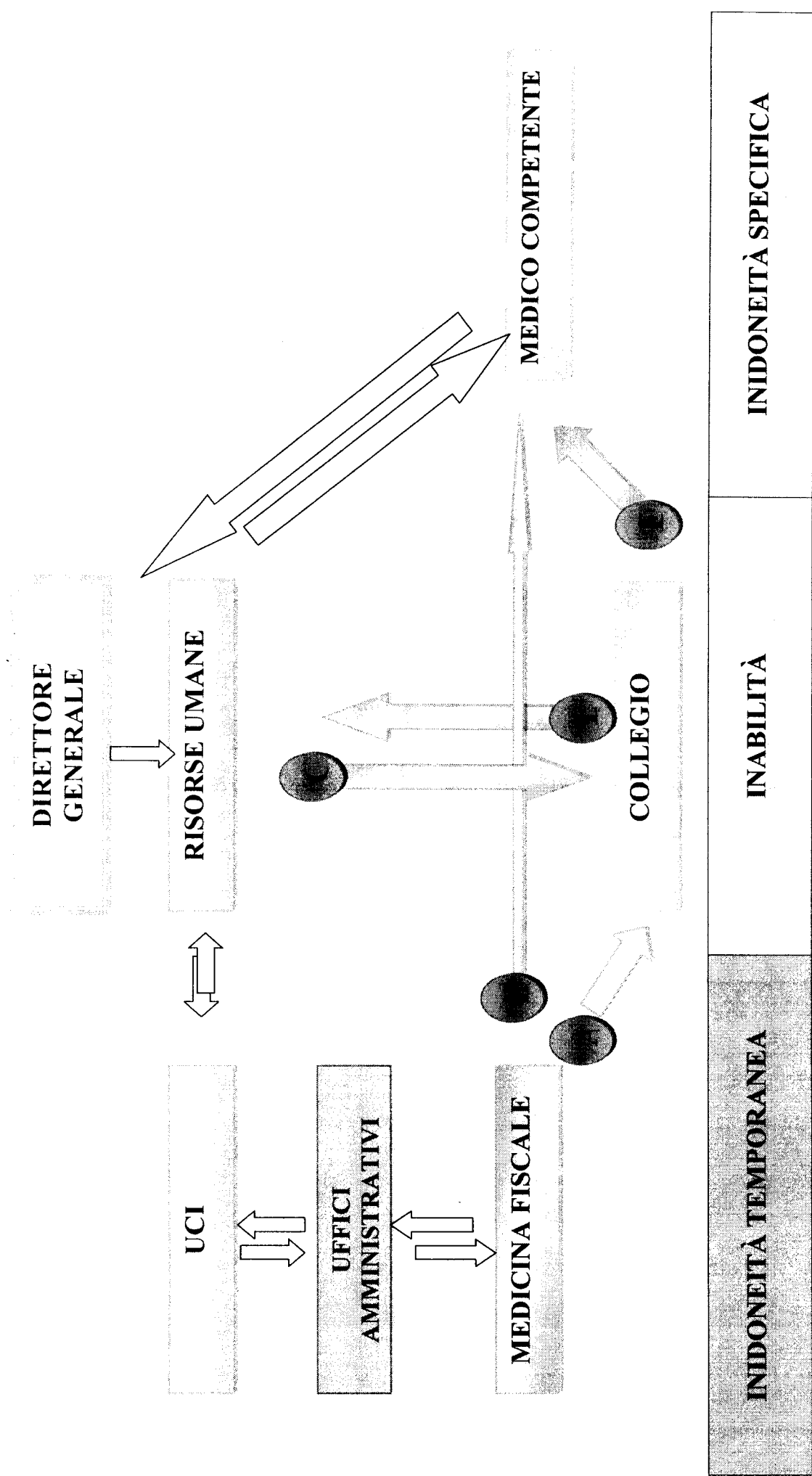
Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria n. 12184 del 26 luglio 2005, Legge Regionale della Calabria n. 53 del 5 maggio 1990, "norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale".

4. Per la gestione degli accertamenti di inidoneità psicofisica permanente relativa - cd inidoneità alla mansione - (art. 2, comma 1, lettera b) del DPR n. 171/2011) l'Ufficio preposto, una volta ricevuta l'istanza dell'Amministrazione ovvero dal dipendente ovvero del medico competente che informerà anche il Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro, provvederà a trasmetterla all'organismo medico-Collegiale di competenza ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto 12 febbraio 2004; in alternativa al Collegio Medico dell'ASP (circolare INPDAP n. 37 del 11 giugno 2004, Circolare Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria n. 12184 del 26 luglio 2005, Legge Regionale della Calabria n. 53 del 5 maggio 1990, "norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del Servizio Sanitario Regionale").
5. Per la gestione degli accertamenti per malattia del dipendente, per periodi continuativi (anche sulla base di più certificati medici) superiori a 30 (trenta) giorni, allo scopo di valutare la congruità esistente tra lo stato di salute certificato e la prognosi formulata dal medico curante e, secondariamente, sui riflessi che lo status può avere in termini di inabilità/inidoneità permanente, si attiva la richiesta di accertamento medico-collegiale (art. 6 del Regolamento Aziendale di Medicina Fiscale). In tale circostanza occorre dare seguito alla procedura sottoindicata:
 - a. l'Ufficio del personale distrettuale, ricevuta la richiesta di malattia, entro 1 giorno lavorativo trasmette la richiesta di visita al Servizio di medicina fiscale competente per territorio avendo cura di apporre alla richiesta apposita annotazione ("accertamento per malattia superiore a trenta giorni");
 - b. il Servizio amministrativo di medicina fiscale ricevuta la richiesta la trasmette/consegna al medico incaricato estemporaneamente;
 - c. il medico incaricato di effettuare le visite fiscali, darà precedenza alle predette richieste di malattia oltre i 30 giorni, provvederà ad evadere la richiesta entro e non

oltre 2 giorni lavorativi. Il medico incaricato, stabilita la gravità o meno della patologia in funzione anche della documentazione sanitaria esibita dal dipendente, valuta l'opportunità di invio del dipendente a visita medico-legale superiore (Collegio Medico ASP); in particolare il medico fiscale valuta, caso per caso, se la inabilità temporanea rientra tra le gravi patologie (traumi maggiori, interventi chirurgici maggiori, patologie evolutive, etc.). Nel caso non si presume una grave patologia il medico, congiuntamente al servizio amministrativo, provvede, oltre alla trasmissione di rito del referto, a far pervenire entro 2 giorni lavorativi, una copia del referto alla segreteria del Collegio Medico dell'ASP [**procedura A**]. Nel caso si presume una grave patologia il medico conferma la prognosi e richiede visita collegiale alla scadenza del 60 giorno avvisando contestualmente il medico competente [**procedura B**]. Nei casi in cui il dipendente usufruisce di un periodo di malattia in modo frammentato o discontinuo superiore al 20% in sei mesi, l'Ufficio Risorse Umane richiede la visita medico collegiale [**procedura C**].

- d. la segreteria del Collegio, a sua volta, provvederà alla convocazione del dipendente nella prima seduta utile di Collegio, anche mediante sistemi rapidi di convocazione, al fine di evitare che l'accertamento possa essere eseguito a prognosi scaduta o alla ripresa di lavoro del lavoratore.
- e. il Collegio medico-legale trasmette il risultato al GRU [**procedura D**] trasmettendo comunicazione su apposito modello al Medico Competente nei seguenti casi [**procedura E**]:
 - 1. giudizio di idoneità con indicazione di prescrizione/limitazione lavorativa;
 - 2. periodo di inidoneità superiore a sessanta giorni.
- f. Il dipendente, in assenza di comunicazione contraria, dovrà riprendere l'attività lavorativa nella postazione di appartenenza con le mansioni precedentemente svolte.

Per gli accertamenti di cui ai punti da 1 a 4 la tempistica è quella dettata dalla vigente normativa.



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01997410798
Sede Legale: Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio"

ASP Crotone

Magna Grecia

Protocollo nr.2886 del 30/01/2013 (INTERNO)



Raccomandata A.R.

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 13
"Tutela della Salute"
Via Buccarelli, 30

88100

CATANZARO

Al Direttore Ufficio Risorse Umane
Dr. Francesco S. LORIA

S E D E

OGGETTO: Trasmissione atto deliberativo n. 050 del 29 Gennaio 2013.

Unitamente alla presente si trasmette copia dell'atto deliberativo n. 050, adottato dal Direttore Generale il 29 Gennaio 2013, avente ad oggetto "Approvazione e adozione nota esplicativa su inabilità e inidoneità".

IL DIRIGENTE AMMIN.VO
UFFICIO AFFARI GENERALI
- Dr.ssa Anna Giordano -

